

**REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA DELLE MERCI E LA VENDITA DIRETTA ALLO  
"SPACCIO LOCALE DEI PRODOTTI DELLA MONTAGNA FIORENTINA"**

L'Azienda Agricola.....

Via....., n° ..... a .....

P.Iva/CF .....

di seguito denominato "il produttore" o "il Socio"

e

**La Cantina Sociale VI.C.A.S. Soc. Coop. Agricola** con sede in Pontassieve (FI) Via Tifariti, 12  
CF/P.IVA 01368820484 di seguito denominata la "Cooperativa"

Al fine della valorizzazione e commercializzazione dei Prodotti Tipici Locali nello "Spaccio Locale per la vendita diretta dei prodotti della montagna Fiorentina" di seguito denominato "spaccio" si impegnano a rispettare il seguente REGOLAMENTO:

**PREMESSO**

1. che con delibera di Giunta della ex Comunità Montana "Montagna Fiorentina" (ora Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve) veniva dato seguito alla istituzione dello "Spaccio Locale per la vendita diretta dei prodotti della Montagna Fiorentina"
2. che con la stessa delibera veniva istituito il "Comitato dello Spaccio"
3. che con la stessa delibera veniva approvato il disciplinare di partecipazione allo "Spaccio Locale" e il piano di autocontrollo
4. che il produttore ha aderito al progetto "Spaccio Locale per la vendita diretta dei prodotti della Montagna Fiorentina" e accetta incondizionatamente tutte le norme contenute nel disciplinare e nel piano di autocontrollo su menzionati, norme alle quali si impegna a sottostare
5. che al produttore, in caso di conferimento del prodotto, è fatto obbligo di diventare Socio della "Cooperativa", fornendo al contempo attestazione, rilasciata dal Comune di appartenenza, di provenienza e produzione dei propri prodotti agricoli e relativa autorizzazione alla vendita diretta;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il produttore socio della VI.C.A.S. intende avvalersi dei servizi della "Cooperativa" e di fatto incarica la stessa di svolgere le seguenti attività:

1. Gestione di magazzino (ricevimento prodotti – carico e scarico amministrativo del magazzino)
2. Servizio di assistenza alla vendita dei prodotti aziendali
3. Riscossione dei pagamenti relativi alla loro vendita
4. Servizio di gestione cassa
5. Redazione del resoconto mensile delle vendite

6. Manutenzione delle attrezzature ( pulizie e piccole riparazioni)

7. Servizio di sanificazione locali

### GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La "Cooperativa" è responsabile del proprio personale e, in riferimento ad esso, si impegna ad ottemperare alle disposizioni legislative in vigore, ad osservare tutte le norme in materia di contratto di lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multi servizi, di sicurezza e di igiene del lavoro, con facoltà di appalto obbligando l'appaltatore ad ottemperare alle medesime.

La cooperativa, per quanto di sua competenza, si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed in particolare, relativamente ai prodotti, macchine, attrezzature ed ai sistemi di prevenzione, protezione, informazione e formazione attuati nei confronti del proprio personale addetto.

La cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni normative igienico sanitarie previste per i locali utilizzati per la vendita. Ogni produttore dovrà essere in regola con le autorizzazioni sanitarie previste e con il Piano di Autocontrollo aziendale, fornendone copia alla cooperativa.

Per cautelarsi contro azioni dolose relative a furti e incendi (dimostrabili e denunciabili ) o per responsabilità civile verso terzi dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa, come potranno essere installati sistemi di controllo degli ambienti e/o sistemi di allarme, la stipula e/o gli interventi da eseguirsi dovranno essere comunicati per scritto alla Cooperativa dal Comitato dietro incarico dell'Assemblea dei Produttori con la specifica del sistema di copertura finanziaria.

Per quanto attiene al deperimento della merce conferita, sarà cura dei produttori e della stessa Cooperativa collaborare fattivamente per ridurre al minimo o eliminare tali eventi. Tuttavia in caso di merce confezionata arrivata invenduta alla scadenza o di merce sfusa che, nonostante tutti gli accorgimenti adottati, risulti deperita e quindi invendibile, la Cooperativa effettuerà i relativi resi al produttore.

### REGOLAMENTO TRA LE PARTI

Le regole fondamentali del presente atto sono riportate nel "Disciplinare di partecipazione allo Spaccio".

I prodotti conferiti presso lo spaccio dovranno pervenire già pronti alla vendita e dovranno essere consegnati, a cura del Socio, esclusivamente negli orari di pre-apertura al pubblico del negozio, e più precisamente:

dal MARTEDI' al VENERDI' : mattina 08:00 – 08:30

pomeriggio ore 14:00

il SABATO : mattina 07:30 – 08:30

I prodotti consegnati al di fuori di tali orari non potranno essere accettati dal personale del negozio, salvo diversi specifici accordi con la Cooperativa.

Tutti i prodotti dovranno essere già confezionati a norma di legge, fatta eccezione per la frutta e la verdura che dovranno pervenire in "cassette". Eventuali prodotti consegnati in modo diverso non saranno accettati.

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da un documento di accompagnamento (DDT o altro), contenente la descrizione del prodotto, le quantità consegnate, il lotto di produzione ed il prezzo da applicare al pubblico.

Il produttore è tenuto ad integrare i prodotti venduti oltre che dietro programma di scarico anche dietro chiamata telefonica, mail o altro da parte del personale addetto alla vendita della cooperativa.

Il produttore dovrà fornire i recapiti e i nominativi con cui il personale della cooperativa si dovrà interfacciare.

Il produttore che intende far degustare i propri prodotti ai potenziali acquirenti, deve espressamente autorizzare il personale addetto della Cooperativa e dovrà impegnarsi a reintegrare i prodotti assaggiati o a scolarli prima della fatturazione.

#### DURATA

Questo accordo entra in vigore dal momento della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo mantenendo o modificando le presenti condizioni, salvo il principio della rotazione la cui applicazione è demandata alle decisioni del Comitato.

Considerato comunque che il presente accordo trae origine dalla convenzione stipulata con la ex Comunità Montana "Montagna Fiorentina", l'eventuale risoluzione o scadenza naturale della stessa comporterà automaticamente la rescissione del presente accordo, senza obbligo di preavviso e di corresponsione di rimborsi, indennizzi, compensi et similia, salvo partite correnti.

#### VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

La Cooperativa, nell'ambito dell'art. 3 dello Statuto Sociale, opererà per la valorizzazione dei prodotti locali tipici conferiti dai Soci, tramite la commercializzazione dei prodotti stessi nello "Spaccio Locale". Per il conseguimento di tale scopo, la Cooperativa provvederà a trattenere un "minimo garantito" sui ricavi, realizzati da ciascun socio produttore, a fronte dei costi relativi al normale svolgimento dell'attività di vendita e alla gestione degli spazi dedicati, nella seguente misura:

- Un importo pari al 17% dei ricavi (corrispettivi) realizzati con la vendita dei prodotti confezionati non deteriorabili ( prodotti da forno dolci e salati, prodotti confezionati di qualsiasi tipo che non necessitano di refrigerazione )
- Un importo pari al 20% dei ricavi (corrispettivi) realizzati con la vendita dei prodotti deteriorabili e/o freschi ( frutta e verdura, altri prodotti freschi sfusi o confezionati che necessitano di refrigerazione ) ;

Ogni volta che la partita di merce conferita dal Socio sarà tutta venduta o con cadenza decisa, in base al volume di vendita e alla rotazione dei prodotti, fra il Socio Produttore e la Cooperativa, quest'ultima provvederà immediatamente al riordino dei prodotti e, contestualmente alla nuova consegna, liquiderà quanto dovuto. In ogni caso, indipendentemente dalle quantità vendute, la merce dovrà obbligatoriamente essere fatturata minimo due volte all'anno e precisamente: entro la fine del mese di Dicembre ed entro la fine del mese di Agosto.

## DISPOSIZIONI FINALI

La finalità del presente regolamento è, oltre alla codifica degli impegni e responsabilità di parte, di garantire il buon andamento del servizio per ambo le parti e per i consumatori.

Il Produttore

La Cooperativa